



COMUNE DI REGGIO EMILIA

rep.55923

Contratto d'appalto

per l'affidamento dell'intervento relativo alla "Rigenerazione Urbana del Parco Industriale del Crostolo - 1° Stralcio". C.I.G. 77423938D1.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

L'anno 2019 (duemiladiciannove), il giorno 11 (undici) del mese di Luglio, in Reggio Emilia, nella Sede Municipale, davanti a me Dott. Roberto Maria Carbonara (c.f.CRBRR70P10A662K), Segretario Generale del Comune di Reggio Emilia, autorizzato a rogare, nella forma pubblica amministrativa, gli atti nei quali l'Ente è parte, ai sensi dell'art.97 comma 4) lett. c) del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 56 comma 1 lett. c) del vigente *Statuto Comunale*, sono personalmente comparsi i signori:

da una parte

per il **Comune di Reggio nell'Emilia**, con sede in Piazza C. Prampolini n.1, codice fiscale 00145920351, che d'ora innanzi sarà denominato anche ente appaltante o committente, l' **Ing. David Zilioli**, nato a Reggio Emilia (RE) il 13/02/1970, Dirigente del "Servizio Mobilità, Housing Sociale e Progetti Speciali" del Comune di Reggio Emi-

lia, giusta incarico conferitogli con atto del Sindaco P.G. n. 55198 del 27/04/2018, qui integralmente richiamato, che dichiara di agire e stipulare in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del comune medesimo, in virtù dell'art.59 dello Statuto Comunale e degli artt. 40-49 del vigente *Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti*, nonché in ottemperanza alle disposizioni dettate dall'art.14 del D.P.R. 16/04/2013, n. 62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30/03/2001, n.165, così come completato dall'art.15 del *Codice di comportamento Integrativo dei dipendenti del Comune di Reggio Emilia*, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale I.D. 109 del 21/05/2019;

dall'altra parte

per l' **Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.)**, che d'ora innanzi sarà denominata anche aggiudicatario, appaltatore od affidatario, tra: **Cofar s.r.l.**, con sede in Castelnovo Nè Monti (RE), Via Casa Perizzi n.3/a, loc. Felina (c.f. 02040750354), capogruppo mandataria, e **Subeltek Energy s.r.l.**, con sede in Ventasso (RE), Via Lombarduccio n.1/a, frazione Piolo (c.f. 02499460356), mandante, costituita, ai sensi dell'art. 48 del vigente Codice degli Appalti, in data 23/05/2019, giusta scrittura privata, rep. 11413 - racc. 8757, autenticata dal-

la D.ssa Cristiana Gasparini Casari, Notaio in Castel-
novo Nè Monti (RE), iscritta al collegio Notarile del
distretto di Reggio Emilia (documento, qui allegato, ai
sensi dell'art. 51 comma 3, secondo periodo, della Legge
89/1913 s.m.i., sotto la lettera A), in copia scansiona-
ta da copia conforme notarile, acquisita a fascicolo),
il signor **Alessandro Ginanneschi**, nato a Castelnovo Nè
Monti (RE) il 25/03/1977, che, legittimato alla rappre-
sentanza dalla precitata scrittura privata autenticata,
dichiara di agire e stipulare in nome, per conto e
nell'esclusivo interesse dell' A.T.I. medesima.

Detti comparenti, delle cui identità personali, qualifi-
che e poteri io Segretario Generale sono certo e faccio
fede, mi richiedono di ricevere, su supporto informati-
co, il presente atto da me redatto dopo aver indagato le
loro volontà, nel rispetto dell' art. 47 comma 2) della
Legge 89/1913 s.m.i. "Ordinamento del notariato e degli
archivi notarili".

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale ID n. 150 del
13/09/2018, veniva approvato il Progetto Esecutivo
dell'intervento relativo alla "Rigenerazione Urbana
del Parco Industriale del Crostolo - 1° Stralcio", con
i relativi *Capitolato Speciale d'appalto* ed *Elaborati
Progettuali* (conservati agli atti di ufficio al

fascicolo P.G. 95474 del 21/07/2018);

- con Provvedimento Dirigenziale R.U.D. 1475 del 12/12/2018 (costituente *Determinazione a contrarre*), veniva disposto l'aggiornamento del suddetto Capitolato Speciale d'Appalto ed indetta una procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 50/2016 (con contestuale approvazione del relativo *Disciplinare di Gara*), al fine di individuare (mediante il criterio dell' *offerta economicamente più vantaggiosa*, ex art. 95 del medesimo decreto) il contraente al quale affidare il succitato intervento; a base di gara veniva posto l'importo di Euro 713.551,23, oltre all'I.V.A., di cui Euro 681.131,19 per lavori soggetti a ribasso di gara, Euro 32.420,04 per oneri della sicurezza non soggetti a base di gara ed Euro 203.010,41 per costo della manodopera);
- sulla scorta del provvedimento a contrarre, sopra richiamato, il Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione Amministrativa adottava il Bando integrale di gara-procedura aperta per l'affidamento dell'appalto in oggetto, procedendo ad effettuare, nei modi e nei termini di legge, la pubblicazione del bando di Gara e degli allegati (al P.G. 162569 del 20/12/2018), come di seguito analiticamente elencato:
Gazzetta Ufficiale GURI-quinta serie speciale n.149 in

data 21/12/2018; Profilo di Committente ed Albo Pretorio Telematico del Comune di RE, in data 21/12/2018; SITAR della Regione Emilia-Romagna, in data 27/12/2018; quotidiano nazionale "Gazzetta Aste e Appalti pubblici", in data 07/01/2019; quotidiano locale "Gazzetta di Reggio", in data 06/01/2019;

- entro il termine perentorio del giorno 22/01/2019, ore 13.00, presso l'Archivio comunale - Protocollo Generale del Comune di Reggio Emilia perveniva, presentata dalla costituenda A.T.I tra Cofar s.r.l. di Castelnovo Nè Monti (RE) e Subeltek Energy s.r.l. di Ventasso (RE), una sola offerta;
- in data 24/01/2019, aveva luogo l'esperimento della prima seduta pubblica di gara volta alla verifica della documentazione amministrativa presentata dall'unico operatore economico in gara, propedeutica alla valutazione dell'offerta ed alla conseguente proposta di ammissione/esclusione, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, alle fasi successive della procedura aperta in oggetto;
- a seguito dei riscontri di cui alla prima seduta pubblica di gara, con Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. 179 del 05/02/2019, venivano approvati i lavori del seggio monocratico di gara in prima seduta pubblica e l'ammissione al prosieguo della gara

dell'unico operatore economico partecipante;

- con Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. 186 del 07/02/2019, si procedeva, ai sensi dell'art.77 del D.Lgs. 50/2016, tenuto altresì presente il disposto di cui all'art. 216, comma 12 del medesimo decreto, alla nomina della Commissione Giudicatrice preposta all'espletamento del successivo iter della procedura aperta in argomento;
- in data 01/03/2019, come consta dal verbale che la Commissione Giudicatrice di gara rassegnava al Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione Amministrativa per l'espletamento dei procedimenti conseguenti, si svolgeva la seconda ed ultima seduta pubblica di gara, nel corso della quale la stessa Commissione definiva la proposta di aggiudicazione a favore della costituenda A.T.I. tra Cofar s.r.l. e Subeltek Energy s.r.l., che aveva presentato l'*offerta economicamente più vantaggiosa*, recante un ribasso percentuale del 1,08% da applicarsi sull'importo posto a base di gara, ottenendo un punteggio complessivo di punti 100/100 (offerta tecnica, punti 75,00/75,00 - punteggio riparametrato, offerta riduzione tempo, punti 5,00/5,00 ed offerta economica, punti 20,00/20,00);
- il Responsabile Unico del Procedimento, nella sua

veste anche di Presidente della Commissione Giudicatrice, dichiarava che l'offerta, presentata dall'operatore economico suddetto, risultava essere assogettabile alla verifica di congruità, ai sensi dell'art.97, comma 3) del D.Lgs. 50/2016; tuttavia, considerato l'esiguo ribasso e la congruità del costo della manodopera (rispetto a quello indicato nella lex specialis) offerti, riteneva di non procedere a detta verifica;

- il Dirigente del Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione Amministrativa, accertata la conclusione, con esito positivo, dei controlli effettuati nel rispetto degli artt. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016, nei confronti di tutti i componenti dell'A.T.I. candidata aggiudicataria, nonché ritenuto che le operazioni di gara si fossero svolte regolarmente, con propria Determinazione Dirigenziale R.U.D. 441 del 24/04/2019, qui integralmente richiamata, addiveniva all'approvazione del *Processo Verbale* prodotto dalla Commissione Giudicatrice;
- con la precitata Determinazione Dirigenziale veniva, altresì, aggiudicato, ai sensi dell'art.32 comma 8) del D.lgs. 50/2016, l'appalto dell'intervento di "Rigenerazione Urbana del Parco Industriale del Crostolo-1°stralcio" alla costituenda A.T.I. tra Cofar s.r.l.,

capogruppo-mandataria, e Subeltek Energy s.r.l., mandante, per aver la stessa presentato l'*offerta economicamente più vantaggiosa* ed ottenuto un punteggio complessivo di 100,00/100,00 (offerta tecnica, punti 75,00/75,00-punteggio riparametrato, offerta riduzione tempo, punti 5,00/5,00 ed offerta economica, punti 20,00/20,00), recante un ribasso percentuale offerto dell'1,08%, da applicarsi sull'importo complessivo posto a base di gara, corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad Euro 706.195,01, oltre all'I.V.A. (di cui Euro 32.420,074 per oneri di sicurezza, ed Euro 207.000,00 per costo della manodopera);

- si rende, pertanto, necessario addivenire alla stipula del presente contratto, al fine di disciplinare, in valida e regolare forma, le prestazioni relative all'affidamento del servizio di che trattasi, nonché i rapporti reciproci e le obbligazioni intercorrenti tra le parti;
- l'ente appaltante ha ottemperato agli adempimenti in materia di antimafia, dovuti per legge, accertando l'inserimento dei componenti l' A.T.I. aggiudicataria nella *White List* della Prefettura di Reggio Emilia; in riferimento alla mandataria, *Cofar s.r.l.*, giusta Provvedimento di Iscrizione n.1689/14; in riferimento

alla mandante, *Subeltek Energy s.r.l*, giusta presentazione di Istanza di Iscrizione in White List in data 13/11/2017; entrambi provvedimenti che, alla data odierna, risultano in *stato di rinnovo in corso* o di *inserimento in corso* e, come tali, in forza della normativa vigente in materia, da ritenersi *in corso di validità*; con salvezza delle conseguenze disposte dall'Ordinamento per i casi di mancato ottenimento o rinnovo dell'Iscrizione;

- nel presente contratto sono integralmente richiamate le norme previste dalla Legge 190/12 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";

tutto ciò premesso,

le parti, come sopra configurate,

convengono e stipulano

quanto segue:

1. Confermano e ratificano la suesposta premessa narrativa e l'assumono quale parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. L'Ente appaltante affida, con contratto a *misura*, ai sensi dell'art. 3) co.1) lett. e) del D.Lgs 50/2016, all'aggiudicatario, che accetta, l'esecuzione dell'intervento mirato alla "Rigenerazione Urbana del

Parco Industriale del crostolo - 1° stralcio", di cui alla descrizione sintetica riportata all' art.1) del Capitolato Speciale d'Appalto.

3. L'affidamento del suddetto intervento viene dall'ente appaltante conferito e dall'appaltatore assunto sotto l'osservanza assoluta ed inscindibile di norme, patti e condizioni contenuti negli *Elaborati Progettuali*, posti a base di gara, così come elencati all'art.5) del Capitolato Speciale d'Appalto, che l'appaltatore dichiara di ben conoscere e di accettare con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, tra i quali: a) *Schema di Contratto - Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali*, nei quarantuno articoli che lo costituiscono e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti; b) *Piano di Sicurezza e di Coordinamento*; c) *Cronoprogramma*; d) *Elenco Prezzi*; e) *Elaborati grafici*; così come integrati dai seguenti documenti presentati dall'appaltatore in sede di gara, oltre all'*Offerta Economica*: 1) *le migliorie* contenute nell'*Offerta Tecnica*; 2) *il Piano Operativo di Sicurezza*, redatto ai sensi dell'art.39 del D.P.R. 207/210 s.m.i., recante le eventuali modifiche migliorative al Piano di Sicurezza di Progetto; 3) *il Cronoprogramma esecutivo*, di cui all'art.40 del D.P.R. 207/210, contenente le fasi dettagliate del cantiere con riferi-

mento a manodopera e mezzi d'opera ed, altresì, adeguato alla realizzazione di tutte le migliorie offerte; 4) il documento di *Valutazione dei Rischi*, redatto ai sensi del D.Lgs 81/2008 s.m.i., dal quale risulta anche il pieno rispetto degli obblighi formativi e di addestramento, così come previsti dall'art. 37 del precitato Decreto, nonché dagli accordi Stato Regioni sui vari argomenti relativi alla formazione ed all'addestramento; 5) l'*Attestato di Regolare Formazione*, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., in corso di validità, relativo allo specifico ruolo ricoperto, in azienda ed in cantiere, dalle figure preposte alla sicurezza, di cui all'organigramma di cantiere e dell'impresa.

4. Il presente affidamento è, inoltre, regolato dal Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. n° 145 del 19/11/2000, nonché dal *Protocollo d'intesa per contrastare il lavoro nero e l'evasione contributiva nell'esecuzione dei lavori pubblici*, sottoscritto presso la sede della Provincia di Reggio Emilia, in data 23/10/2006, ed integralmente recepito dal Comune di Reggio Emilia, con deliberazione di G.C. P.G. 4699/74 del 23.03.07, legalmente esecutiva; ed, inoltre, dal Protocollo d'Intesa firmato, in data 18/10/2018, tra il Comune di Reggio Emilia e

le Associazioni di Categoria, in materia di Appalti Pubblici. L'appaltatore si obbliga a dare applicazione a tutte le disposizioni contenute nei precitati protocolli.

5. Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori contrattuali, stabilito, ai sensi dell'art. 16) del Capitolato Speciale d'appalto, in complessivi 210 (duecentodieci) giorni, è ridotto in complessivi 180 (centottanta) giorni, naturali e consecutivi a decorrere dalla data di sottoscrizione del Verbale di consegna lavori, giusta *Offerta di riduzione tempi di ultimazione lavori*, presentata dall'aggiudicatario in sede di gara, recante un lasso di riduzione dei tempi contrattuali pari a 30 (trenta) giorni.
6. Ai sensi dell'art.23) del Capitolato Speciale d'Appalto, nel caso del verificarsi del mancato rispetto, da parte dell'appaltatore, del precitato termine ridotto, l'ente appaltante applicherà una penale giornaliera nella percentuale dell'uno per mille sull'importo netto contrattuale. In ogni caso, l'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10 per cento dell'importo contrattuale. Qualora il ritardo nell'adempimento determinasse un importo massimo della penale superiore al 10%, il Responsabile Unico del Procedimento promuoverà l'avvio delle proce-

dure di cui all'art.108) del vigente Codice dei Contratti, ossia la "Risoluzione del contratto". L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non ristora eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'ente appaltante a causa dei ritardi. Le penali, valutate dalla Direzioni Lavori, verranno iscritte a debito dell'appaltatore nel conto finale con detrazione dalla rata di saldo. In ogni caso, qualora in corso d'opera la Direzione Lavori ritenga che il ritardo nell'adempimento possa essere tale da far temere che il credito residuo dell'appaltatore, da esporre sul conto finale, non sia sufficiente a coprire l'importo delle penali, le stesse potranno essere applicate anche sugli stati di avanzamento precedenti.

7. Il valore del presente contratto, la cui disciplina economica è contemplata all'art.21) del Capitolato Speciale d'Appalto, ammonta ad euro 706.195,01 (di cui Euro 32.420,04 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara), oltre all'I.V.A.
8. La capogruppo-mandataria dell'A.T.I. aggiudicataria, a fronte dell'esecuzione dei lavori e degli stati d'avanzamento, per come disciplinati in capitolato speciale d'appalto, stabilirà la ripartizione dell'importo contrattualmente previsto tra le imprese

componenti della medesima in base ai lavori di propria competenza; ciascuna impresa emetterà le correlate fatture per le quote di spettanza, esonerando, in ogni modo, l'ente appaltante da ogni responsabilità in merito al riparto; le fatture saranno, pertanto, pagate dall'ente appaltante alle singole imprese componenti l'A.T.I., in conformità alla ripartizione che verrà indicata.

9. Ai sensi dell'art.21 comma 8) del Capitolato Speciale d'Appalto, gli stati di avanzamento lavori verranno emessi come segue: 1° S.A.L., quando i lavori eseguiti (comprensivi anche dei relativi oneri per la sicurezza) raggiungeranno un ammontare almeno pari al 35% dell'importo contrattuale, al netto dell'I.V.A. di legge; 2°S.A.L., quando i lavori eseguiti (comprensivi anche dei relativi oneri della sicurezza) raggiungeranno un ammontare almeno pari al 70% dell'importo contrattuale, al netto dell'I.V.A. di legge; il residuo per il S.A.L. finale.
10. L'aggiudicatario ha prodotto, in originale, ai sensi dell'art.103 comma 1) del D.Lgs n.50/2016 s.m.i., nonché con le modalità previste all'art.93 comma 7) del decreto stesso, qui integralmente richiamate (in capo a Cofar s.r.l., giusta possesso di certificazione ex art.3 co.1) lett.mm) del D.P.R. 207/2010, valida sino

al 22/09/2021, rilasciata da TUV Rheinland Italia s.r.l.; in capo a Subeltek Energy s.r.l., giusta possesso di certificazione ex art.3 co.1) lett.mm) del D.P.R. 207/2010, valida sino al 23/10/2023, rilasciata da TUV Rheinland Italia s.r.l.), *Polizza fideiussoria per la cauzione definitiva* n. 0385412191, con somma garantita pari ad Euro 35.309,75, documento emesso, in data 03/05/2019 da "HDI Assicurazioni S.p.A.", Agenzia Generale di Reggio Emilia "Reassicura s.r.l."

11. L'aggiudicatario, altresì, ha presentato, in originale, la "Polizza di assicurazione C.A.R." n. 0385412198, contratta con "HDI Assicurazioni S.p.A.", Agenzia Generale di Reggio Emilia "Reassicura s.r.l.", con validità a decorrere dal 06/05/2019 e scadenza al 06/05/2020, recante i seguenti massimali:
SEZIONE A): PARTITA 1) per opere ed impianti permanenti e temporanei, Euro 715.000,00; PARTITA 2) per opere ed impianti preesistenti, Euro 300.000,00; PARTITA 3) costi delimolazione e sgombero, Euro 100.000,00; SEZIONE B) per responsabilità civile verso terzi, Euro 5.000.000,00.

12. Ai sensi della L. 136/2010 e ss.mm. e ii., l'aggiudicatario ha indicato i seguenti conti correnti bancari dedicati, da utilizzare, sia in entrata che in uscita, per tutta la gestione contrattuale; pertanto, intesta-

ti alla capogruppo mandataria: Emilbanca Credito Cooperativo - Ag. di Castelnovo Nè Monti (IBAN IT 05 D 07072 66280 048040120117) e Banca Popolare dell'Emilia Romagna - Ag. di Reggio Emilia (IBAN IT 05 O 05387 12800 000001178701), con delega ad operarvi in capo al Sig. Alessandro Ginanneschi (c.f. GNNLSN77C25C219B), al Sig. Pietro Ugoletti (c.f. GLTPR74D22C219U) e ed al Sig. Alessandro Bertani (c.f. BRTLSN70E27H223D); intestato alla mandante: Banco BPM di Castelnovo Nè Monti (IBAN IT 83 J 05434 66280 000000005107), con delega ad operarvi in capo al Sig. Lorenzo Bacci (c.f. BCCLNZ61C18E585M). A pena di nullità del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori oggetto del presente contratto, dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati sopracitati, nonchè essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3 comma 3, della L. 136/2010 e ss.mm. e ii); il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli stru-

menti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, per il presente contratto, il codice identificativo CIG 77423938D1, attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione; è, altresì, fatto obbligo all'appaltatore di provvedere alla comunicazione di ogni modifica relativa alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare sui suddetti c/c dedicati. A pena di nullità assoluta, l'aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopra citata.

13. Il presente atto è soggetto al "Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016", in materia di *"Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati"*. Ai sensi di detto Regolamento, l'ente appaltante, Comune di Reggio Emilia con sede in Piazza Prampolini, 1, Telefono 0522/456111, *Titolare del trattamento dei dati personali*, nomina l'appaltatore quale *Responsabile del trattamento dei dati personali*. L'appaltatore si obbliga, pertanto, a trattare i dati personali esclusivamente al fine dell'espletamento delle attività connesse al presente contratto, per la durata dello stesso, e di non farne oggetto di comunicazione o tra-

smissione senza l'espressa autorizzazione dell'ente appaltante. Il trattamento dei dati avviene, infatti, solo per le finalità di affidamento di contratti pubblici di forniture, servizi, lavori e concessioni, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. e per la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 co. 5 della L. 136/2010 e s.m. e i. L'appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta normativa, in carico al Responsabile del trattamento, in modo particolare quelli previsti dall'Articolo 28 (Responsabile del trattamento) e quelli previsti dall'Art. 30, Comma 2 (Tenuta del Registro delle attività di trattamento) e si obbliga a rispettarli nonché a vigilare sull'operato delle persone autorizzate al trattamento dei dati, garantendo il loro impegno alla riservatezza. L'appaltatore si impegna, altresì, ad adottare le misure di Sicurezza del trattamento previste dall'Art. 32 del Regolamento stesso. In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, l'ente appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. L'appaltatore potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare e appalti. Le

parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto, con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679. Il Responsabile per la Protezione dei dati per l'ente appaltante, Comune di Reggio Emilia, è Lepida S.p.A Via della Liberazione, 15 Bologna Tel. 051/6338800 email: dpo-team@lepada.it.

14. L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del relativo rapporto di lavoro.

15. L'aggiudicatario prende atto dell'attivazione, da parte dell'Ente Appaltante, della piattaforma informatica dedicata al "whistleblowing", sistema che permette, con garanzia di riservatezza, di segnalare illeciti, abusi, illegalità o irregolarità lesivi dell'interesse pubblico, comunicando ai propri dipenden-

ti/collaboratori interessati, tramite e-mail dedicata, la possibilità di accesso al sistema di whistleblowing del Comune di Reggio Emilia, ai fini della segnalazione di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001, commi 1 e 2). Il software è conforme alla legge n. 179/2017 nonché alle LINEE GUIDA ANAC, Determinazione n. 6 del 2015 e al Comunicato del Presidente ANAC del 5 settembre 2018; di seguito il percorso per accedere alla piattaforma attivata dal Comune di Reggio Emilia, messo a disposizione anche dei dipendenti delle imprese fornitrici:-

Www.comune.re.it>Amministrazione trasparente>Altri contenuti>Prevenzione della corruzione>whistleblowing; nella medesima sezione sono disponibili il manuale operativo per le modalità di segnalazione e i relativi moduli. L'aggiudicatario si impegna solennemente a non adottare misure ritorsive nei confronti dei segnalanti.

16. Secondo quanto disposto nel Bando di Gara, sono a carico dell'appaltatore, oltre alle spese contrattuali, di cui all'art. 45 del vigente Regolamento dei contratti, anche quelle relative alla pubblicità legale, previste dal Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016 (G.U. n.20 del 25 Gen-

naio 2017), "da rimborsarsi alla Stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione".

17. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla formale stipulazione del presente atto (soggetto all'imposta di bollo *ab origine*, ai sensi dell'art.1 della Tariffa Parte I, allegata al D.P.R.642/1972, ed all'imposta di registro *in misura fissa*, ai sensi dell'art. 11 della Tariffa Parte prima, allegata al D.P.R. n° 131/86 s.m.i), ammontano, pertanto, complessivamente ad Euro 4.318,83 (incluse quelle per i *Diritti di Segreteria*, dovute a norma della Legge 8.6.1962 n.604 s.m.i., nonché calcolate secondo il criterio previsto nella *Tabella D* ad essa allegata).

18. L'ente appaltante dà atto che l'aggiudicatario ha disposto il pagamento di tale importo, mediante l'emissione di bonifico bancario a favore della Tesoreria Comunale - IBAN IT 38 C 02008 12834 000100311263, antecedentemente alla stipula del presente contratto.

19. Per la risoluzione di eventuali controversie, le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgono unicamente all'autorità giudiziaria. Il foro territorialmente competente è quello del Tribunale di Reggio Emilia.

E richiesto, io Segretario Generale del Comune di Reggio

Emilia, ho ricevuto, su supporto informatico, il presente atto, del quale, nel rispetto dell'art. 47 ter comma 2) della Legge 89/1913 s.m.i. "Ordinamento del notariato e degli archivi notarili", ho dato lettura alle parti, allegato escluso, per dispensa concessami dalle parti medesime, che l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà ed, a conferma, lo sottoscrivono in mia presenza con l'apposizione di firma digitale, di cui all'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n° 82 "Codice dell'amministrazione digitale", verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013, facendomi, altresì, espressa richiesta che venga conservato in raccolta tra i miei; pertanto, nel rispetto dell'art. 61 lettera b) della succitata Legge 89/1913 s.m.i. e secondo quanto previsto dall'art. 44 bis del "Codice dell'Amministrazione digitale", il presente contratto sarà conservato, in conformità alle Regole Tecniche in materia (D.P.C.M. 3 Dicembre 2013), presso ParER - Polo Archivistico regionale dell'Emilia Romagna - Viale Aldo Moro, 64 - Bologna - struttura accreditata presso l'"Agenzia per l'Italia Digitale" (AgID).

In presenza delle parti, io Segretario Generale ho firmato digitalmente il presente documento, che consta di ventitrè pagine a video, di cui ventidue interamente scritte e della ventitreesima una riga, oltre alle sottoscri-

zioni ed all'allegato sub A).

p. il Comune di Reggio Emilia

Ing. David Zilioli

p. A.T.I. tra: Cofar s.r.l. e Subeltek Energy s.r.l.

Sig. Alessandro Ginanneschi

Il Segretario Generale

Dott. Roberto Maria Carbonara



Cristiana Gasparini Casari
NOTAIO

Registrato a REGGIO EMILIA
il 29/05/2019
n° 8007 Serie 1T
Euro € 200,00

-----ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE-----

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra i sottoscritti, cittadini italiani:-----

GINANNESCHI ALESSANDRO, nato a Castelnovo ne' Monti (RE) il 25 marzo 1977, domiciliato per la carica presso la sede dell'infranominanda società, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto ed in rappresentanza della società "COFAR S.R.L." con unico socio, con sede in Castelnovo ne' Monti (RE), via Casa Perizzi località Felina n. 3/A, capitale sociale Euro 1.100.000,00, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Reggio nell'Emilia e codice fiscale 02040750354 n. 246156 R.E.A., Società costituita in Italia, quale Amministratore Delegato e legale rappresentante della società a quant'infra autorizzato in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 30 aprile 2019, iscritta nel Registro delle Imprese in data 7 maggio 2019;-----

BACCI LORENZO, nato a Ligonchio (RE) il 18 marzo 1961, domiciliato per la carica presso la sede dell'infranominanda società, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto ed in rappresentanza della società "SUBELTEK ENERGY SRL", con sede in Ventasso (RE), frazione Piolo, Via Lombarduccio n. 1/A, capitale sociale euro 10.000,00, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Reggio nell'Emilia e codice fiscale 02499460356 n. 287168 R.E.A., società costituita in Italia, quale Amministratore Unico e legale rappresentante della società munito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ai sensi del vigente statuto sociale,-----

-----Premesso-----

- che il Comune di Reggio nell'Emilia ha indetto una "procedura aperta per l'appalto dei lavori pubblici avente ad oggetto programma di rigenerazione urbana parco industriale Villaggio Crostolo - 1° stralcio - CPV: 45233140-2 - CIG: 77423938D1 - CUP: J81117000000004";-----

- che le imprese "COFAR S.R.L." e "SUBELTEK ENERGY SRL", in sede di gara, hanno manifestato l'impegno a costituirsi in raggruppamento temporaneo ai fini della organica ed esecuzione dei lavori;-----

- che a seguito della Determinazione Dirigenziale R.U.D. 441 in data 24 aprile 2019, legalmente esecutiva a partire dal 24 aprile 2019, pubblicata in pari data all'indirizzo internet <https://www.comune.re.it/gare>", il Comune di Reggio nell'Emilia ha approvato gli atti di gara e ha aggiudicato in via definitiva le opere di cui sopra al raggruppamento temporaneo di imprese sopra citato;-----

- che, pertanto, ai fini della conclusione della procedura di aggiudicazione, tra le dette imprese occorre procedere alla costituzione della relativa Associazione Temporanea;-----

tutto ciò premesso, da formare parte integrante del presente atto, i sottoscritti, nelle indicate qualità, convengono e stipulano quanto segue:-----

ART. 1-----

Le Società "COFAR S.R.L." e "SUBELTEK ENERGY SRL", a mez-



zo dei loro legali rappresentanti,-----

-----dichiarano di costituirsi-----

come in effetti si costituiscono, in associazione temporanea di imprese al fine di procedere, in tale forma, alla organica ed unitaria esecuzione dei lavori pubblici aventi ad oggetto il programma di rigenerazione urbana parco industriale Villaggio Crostolo - 1° stralcio - CPV: 45233140-2 - CIG: 77423938D1 - CUP: J81117000000004, indicati in premessa, loro aggiudicati definitivamente dal Comune di Reggio nell'Emilia a seguito della Determinazione Dirigenziale R.U.D. 441 in data 24 aprile 2019, legalmente esecutiva a partire dal 24 aprile 2019, pubblicata in pari data all'indirizzo internet <https://www.comune.re.it/gare>.-----

A tale scopo, la Società "SUBELTEK ENERGY SRL" come sopra rappresentata,-----

-----conferisce-----

mandato speciale e per quanto infra generale ed irrevocabile, con rappresentanza, e altresì la relativa procura, alla Capogruppo "CO-FAR S.R.L." con unico socio che, come sopra rappresentata, accetta, affinché questa, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, o di procuratori dalla stessa nominati, la rappresenti in via esclusiva, anche in sede processuale, nei confronti dell'Ente Appaltante Comune di Reggio nell'Emilia, in premessa indicato, in tutte le operazioni e atti precedenti e dipendenti dall'aggiudicazione della gara di appalto di cui in premessa, fino all'estinzione di ogni rapporto con detto Ente, avendo il suo operato per rato e valido e così la stessa possa compiere per sè e per la mandante ogni atto utile e/o necessario per il raggiungimento delle finalità che si propone la qui costituita associazione temporanea di imprese con l'Ente appaltante.-----

In particolare la mandataria, per sè e per la mandante, potrà a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:-----

- stipulare con ogni ampio potere tutti gli atti opportuni, conseguenziali e/o necessari per l'affidamento, la gestione e l'esecuzione delle opere di cui si tratta;-----

- fatti salvi la fatturazione e l'incasso delle proprie quote di competenza da parte di ciascuna Impresa, incassare e quietanzare le eventuali ulteriori somme a qualunque titolo dovute in dipendenza dell'esecuzione delle opere stesse, sia in acconto, sia a saldo, esonerando l'Ente appaltante da qualsiasi responsabilità connessa ai pagamenti che verranno effettuati all'Impresa mandante o alle singole imprese;-----

- compiere tutte le operazioni e tutti gli atti di qualsiasi natura, sia in forma pubblica che privata, relativi e/o conseguenti all'affidamento delle opere di cui in premessa, anche dopo il collaudo, fino all'estinzione di ogni rapporto.-----

L'Impresa mandataria dovrà inoltre attenersi, nell'espletamento del mandato conferitole, alle decisioni collegialmente assunte con l'impresa mandante.-----

Il presente mandato speciale è gratuito ed irrevocabile, fermo l'onere del rendiconto da parte dell'Impresa mandataria e la sua eventua-

le revoca per giusta causa non avrà effetto alcuno nei confronti dell'Ente appaltante.

All'Impresa Capogruppo spetterà la rappresentanza esclusiva, anche processuale, della mandante nei confronti dell'Ente appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti o comunque connessi all'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino all'estinzione di ogni rapporto.

Ognuna delle parti costituenti la presente associazione temporanea di imprese conserverà la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali e quant'altro.

Le imprese riunite si danno reciprocamente atto che i prezzi e le condizioni dell'affidamento sono note ed accettate dalle imprese partecipanti.

La presente associazione temporanea di imprese si scioglierà automaticamente senza bisogno di formalità o adempimenti con l'approvazione delle opere, l'estinzione di ogni rapporto con l'appaltante e l'avvenuta liquidazione di tutte le pendenze, oppure con il verificarsi di una delle cause di estinzione previste dal vigente ordinamento.

Per tutto quanto qui non stabilito si fa pieno riferimento al D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. nonché alle altre disposizioni al riguardo e alle disposizioni in materia relative alle opere di cui sopra, ivi comprese quelle contenute nel bando di gara.

Le spese, imposte e tasse del presente atto e sue consequenziali sono assunte dell'impresa capogruppo "COFAR S.R.L." con unico socio, per conto del raggruppamento.

Firmato: LORENZO BACCI, GINANNESCHI ALESSANDRO.

Repertorio n. 11413

Raccolta n.8757

AUTENTICA DI FIRME

Certifico io sottoscritta Cristiana Gasparini Casari Notaio in Castelnovo ne' Monti, iscritta nel Ruolo del Distretto Notarile di Reggio nell'Emilia, che i signori:

GINANNESCHI ALESSANDRO, nato a Castelnovo ne' Monti (RE) il 25 marzo 1977, domiciliato per la carica presso la sede dell'infranominanda società, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto ed in rappresentanza della società "COFAR S.R.L." con unico socio, con sede in Castelnovo ne' Monti (RE), via Casa Perizzi località Felina n. 3/A, capitale sociale Euro 1.100.000,00, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Reggio nell'Emilia e codice fiscale 02040750354 n. 246156 R.E.A., Società costituita in Italia, quale Amministratore Delegato e legale rappresentante della società a quant'infra autorizzato in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 30 aprile 2019, iscritta nel Registro delle Imprese in data 7 maggio 2019;

BACCI LORENZO, nato a Ligonchio (RE) il 18 marzo 1961, domiciliato per la carica presso la sede dell'infranominanda società, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto ed in rappresentanza della società "SUBELTEK ENERGY SRL", con sede in Ventasso (RE), frazione Piolo, Via Lombarduccio n. 1/A, capitale sociale euro 10.000,00, numero di



iscrizione presso il Registro delle Imprese di Reggio nell'Emilia e codice fiscale 02499460356 n. 287168 R.E.A., società costituita in Italia, quale Amministratore Unico e legale rappresentante della società munito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ai sensi del vigente statuto sociale,-----

cittadini italiani, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certa, hanno firmato alla mia presenza, in calce ed a margine la scrittura privata che precede, previa lettura da me Notaio data alle parti, alle ore dieci e cinquanta minuti, in Castelnovo ne' Monti (RE), nel mio Studio in Via Roma n. 81, oggi ventitre maggio duemiladiciannove.-----

Firmato: CRISTIANA GASPARINI CASARI NOTAIO.-----

La presente copia composta da n. 5
pagine è conforme all'originale, e previa collazione si ri-
lascia ad uso consentito dalla legge.

Reggio nell'Emilia, il 29 MARZO 2018

Antonio Giuseppe Calabrese

